

Ordinanza n. 55

Ischia, 11 MAG. 2017

## Ufficio Tecnico Comunale

(Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. ed ii.)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

**VISTO** l'accertamento tecnico prot. n° 9348 del 29.03.2017, da cui risulta che il sig. **Di Meglio Paolo**, nato a Barano d'Ischia il 08.02.1940 e residente in Lacco Ameno alla Via Provinciale Lacco Fango 36, aveva realizzato, in assenza di titolo abilitativo, le opere di seguito descritte: *"...è stato accertato che erano in corso lavori ad un manufatto in legno, delle dimensioni mt 4,10x3,10, rialzato dal piano di campagna di circa mt 0,60, con copertura lignea a falde ad un'altezza variabile da terra da mt. 3,00 circa ai lati a mt. 3,75 circa al colmo delle falde. Detto manufatto è stato oggetto di lavori di apposizione di pannelli in legno su alcune porzioni delle pareti laterali del chiosco e sostituzione della copertura lignea a falde con realizzazione di nuove 5 travi in legno sovrapposte alle vecchie travi per sorreggere detta copertura. Dalla verifica di tutta la documentazione agli atti, e in particolare dall'esame dei grafici e foto allegati all'integrazione prot. n° 15724/2005, della pratica di condono prot. n° 7014/95, emergono le seguenti abusività:*

- 1) *agli atti non si rileva alcun assenso da parte dell'Ente proprietario del suolo (Regione Campania) che autorizza l'installazione di un manufatto in legno a carattere permanente, realizzato abusivamente sotto il profilo paesaggistico e urbanistico ad eccezione del Nulla-Osta dell'ANAS, risalente al 1991, a carattere stagionale per mesi 4 all'anno e invalidato dall'abusività del chiosco e comunque non più attuale;*
- 2) *il manufatto abusivo, oggetto di istanza di Condono Edilizio L. 724/94, prima dei lavori di cui alla CIL prot. n° 7152 del 10.03.2017, aveva un ingombro planimetrico di circa 12 mq, rialzato dal piano di campagna di mt. 0,50, altezza laterale da terra mt. 2,80 e al colmo delle falde mt. 3,60, per una volumetria di circa 40 mc. Dal confronto con lo stato attuale si rileva un incremento volumetrico abusivo di circa 3 mc...";*

**VISTO** la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. 02 – Demanio Regionale prot. n° 2017.0271346 del 12.04.2017, assunta al prot. n° 11635 del Comune di Ischia in data 19.04.2017, avente ad oggetto *"richiesta rinnovo concessione"*, con la quale l'Ente Regionale ha comunicato al sig. Di Meglio Paolo *"...che non è possibile assentire alla formulata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'ANAS per l'abusività del chiosco realizzato e si ordina alla S.V. di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, configurandosi nei fatti appresi dalla allegata comunicazione del Comune di Ischia prot. n° 9348 del 29.03.2017 ipotesi di abuso su area demaniale...";*

I lavori di cui sopra sono stati realizzati in Ischia alla Via Baldassarre Cossa, Km 28,900 ex SS270;

**VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 9/03/2004;

**VISTO** l'art. 35(L) (Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. ed ii.);

**VISTO** la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

**VISTO** il P.R.G. del Comune di Ischia approvato con Decreto del Presidente della G.R. della Campania n° 5071 del 22/6/1983, pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n° 41 del 18.7.83, la cui adozione è stata reiterata con delibera di G.M. n° 1225 del 22.9.88, ratificata con delibera di C.C. n° 37 dell' 11.11.88;

**VISTO** la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

**RILEVATO** che il territorio del Comune di Ischia è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 9.9.1952 (pubbl. nella G.U. n. 224 del 26.9.1952), ai sensi della Legge 29.6.1939 n. 1497, come sostituito dal D.L.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D.L.vo n° 42 del 22/01/2004, come integrato dalla L. 308 del 15/12/2004 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTO la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l'esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità;

### **D I F F I D A E O R D I N A**

al sig. Di Meglio Paolo, nato a Barano d'Ischia il 08.02.1940 e residente in Lacco Ameno alla Via Provinciale Lacco Fango 36, la demolizione degli abusi descritti in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della presente ordinanza;

- CHE IL MATERIALE DI RISULTA, VENGA TRASPORTATO AD UN SITO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO A CURA E SPESE DEL SIG. DI MEGLIO PAOLO, NATO A BARANO D'ISCHIA IL 08.02.1940 E RESIDENTE IN LACCO AMENO ALLA VIA PROVINCIALE LACCO FANGO 36;

### **COMUNICA**

- che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco Fermo.

### **SI NOTIFICHI**

- Al sig. Di Meglio Paolo, nato a Barano d'Ischia il 08.02.1940 e residente in Lacco Ameno alla Via Provinciale Lacco Fango 36, restituendone copia con relata di avvenuta notifica;  
Si Trasmetta:
- Al Comando di Polizia Locale per l'ottenimento del dissequestro del cantiere e/o manufatto da parte dell'A.G., qualora non abbia provveduto la parte, nonché di tutti gli adempimenti di propria competenza;
- Alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. 02 – Demanio Regionale;
- Alla Procura della Repubblica di Napoli;
- Al Comando Carabinieri di Ischia;
- Al Comando della Polizia di Stato di Ischia;
- Alla Soprintendenza Archeologia Beni Ambientali e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli – P.za Museo Nazionale - Napoli.

SI TRASMETTA, inoltre, ai sensi della circolare n° 44/SP del 19.01.2009 dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico – Ambientali e Culturali Settore Urbanistica della Regione Campania pubblicata sul B. U. R. C. n° 10 del 16.02.2009 a seguito di Decreto Dirigenziale n° 4 del 28 gennaio 2009 emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania:

- a) Alla società E.V.I. – Ufficio Amministrativo – Via Leonardo Mazzella n° 36 - Ischia;
- b) Alla società ENEL – Via Iasolino – Ischia;
- c) Alla società TELECOM – Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;
- d) All'ASL – Via Alf. De Luca – Ischia.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n° 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

I VV. UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti per l'esecuzione della presente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on – line del sito istituzionale del Comune di Ischia per 15 giorni consecutivi a libera visione del pubblico.

Il Responsabile del Servizio 5  
Sportello Unico per l'Edilizia

(Dott. Ing. Francesco Fermo)

